



AUTORITA' D'AMBITO DI FORLÌ - CESENA

CONVENZIONE ISTITUTIVA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione**
- Art. 2 - Durata**
- Art. 3 - Funzioni**
- Art. 4 - Svolgimento di ulteriori funzioni**
- Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni**
- Art. 6 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**
- Art. 7 - Soggetto delegato**
- Art. 8 - Ufficio comune**
- Art. 9 - Competenze dell'Ufficio comune**
- Art. 10 - Bilancio**
- Art. 11 - Norme transitorie**
- Art. 12 - Norma di rinvio**

Tra le parti contraenti:

la **Provincia di Forlì - Cesena**, qui rappresentata dal Presidente Massimo Bulbi,
il Comune di **Bagno di Romagna**, qui rappresentato dal Sindaco Lorenzo Spignoli,
il Comune di **Bertinoro**, qui rappresentato dal Sindaco Nevio Zaccarelli,
il Comune di **Borghesi**, qui rappresentato dal Sindaco Mirella Mazza,
il Comune di **Castrocaro Terme – Terra del Sole**, qui rappresentato dal Sindaco Francesca Metri,
il Comune di **Cesena**, qui rappresentato dal Sindaco Giordano Conti,
il Comune di **Cesenatico**, qui rappresentato dal Sindaco Nivardo Panzavolta,
il Comune di **Civitella di Romagna**, qui rappresentato dal Sindaco Giovanni Felice,
il Comune di **Dovadola**, qui rappresentato dal Sindaco Carlo Adamczyk,
il Comune di **Forlì**, qui rappresentato dal Sindaco Nadia Masini,
il Comune di **Forlimpopoli**, qui rappresentato dal Sindaco Paolo Zoffoli,
il Comune di **Galeata** Cesena, qui rappresentato dal Sindaco Rodolfo Valentini,
il Comune di **Gambettola** Cesena, qui rappresentato dal Sindaco Iader Garavina,
il Comune di **Gatteo** Cesena, qui rappresentato dal Sindaco Tiziano Gasperoni,
il Comune di **Longiano**, qui rappresentato dal Sindaco Sandro Pascucci,
il Comune di **Meldola**, qui rappresentato dal Sindaco Loris Venturi,
il Comune di **Mercato Saraceno**, qui rappresentato dal Sindaco Gianpaolo Leonardi,
il Comune di **Modigliana**, qui rappresentato dal Sindaco Claudio Samorì,
il Comune di **Montiano**, qui rappresentato dal Sindaco Giuliano Gasperini,
il Comune di **Portico e San Benedetto**, qui rappresentato dal Sindaco Mirko Betti,
il Comune di **Predappio**, qui rappresentato dal Sindaco Giuliano Brocchi,
il Comune di **Premilcuore**, qui rappresentato dal Sindaco Luigi Capacci,
il Comune di **Rocca San Casciano**, qui rappresentato dal Sindaco Rita Monti,
il Comune di **Roncofreddo**, qui rappresentato dal Sindaco Franco Cedioli,
il Comune di **San Mauro Pascoli**, qui rappresentato dal Sindaco Gianfranco Gori,
il Comune di **Santa Sofia**, qui rappresentato dal Sindaco Flavio Fioletta,
il Comune di **Sarsina**, qui rappresentato dal Sindaco Lorenzo Cappelli,
il Comune di **Savignano sul Rubicone**, qui rappresentato dal Sindaco Elena Battistini,
il Comune di **Sogliano al Rubicone**, qui rappresentato dal Sindaco Enzo Baldazzi,
il Comune di **Tredozio**, qui rappresentato dal Sindaco Pier Luigi Versari,
il Comune di **Verghereto**, qui rappresentato dal Sindaco Fedele Camillini,

SI STIPULA LA CONVENZIONE

nel testo già approvato dall'Assemblea dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale, finalizzata alla costituzione dell' "Autorità d'ambito di Forlì - Cesena", in adempimento:

1. del decreto legislativo 13 aprile 2006 n. 152;
2. delle leggi regionali 6 settembre 1999 n. 25 e 30 giugno 2008 n. 10

Art. 1 – *Oggetto e finalità della convenzione*

1. I Comuni di Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto e la Provincia di Forlì - Cesena, stabiliscono di esercitare le funzioni di loro spettanza relative al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani tramite la forma di cooperazione della Convenzione di cui all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. Tale Convenzione, ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge regionale n. 10/2008, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è denominata Autorità d'ambito di Forlì - Cesena.
2. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che l'Autorità d'Ambito risulta titolare di potestà regolamentare, per espressa disposizione legislativa, statale e regionale.
3. In particolare, la cooperazione è tesa ad assicurare:
 - a) un'identificabile ed unitaria responsabilità nell'azione di programmazione e di realizzazione degli interventi;
 - b) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali dei servizi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione;
 - c) il governo pubblico dei servizi mediante l'esercizio delle proprie funzioni di regolazione e vigilanza garantendo la separazione rispetto all'attività di gestione dei servizi;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la gestione dei servizi negli ambiti territoriali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - f) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ambito.

Art. 2 – **Durata**

1. La Convenzione impegna le parti contraenti a far tempo dal 1° gennaio 2009 fino all'abrogazione delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipulazione.

Art. 3 – **Funzioni**

1. Le funzioni esercitate dagli enti partecipanti attraverso la Convenzione sono:
 - a) definire l'organizzazione dei servizi e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
 - b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti

- organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della regione;
 - c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
 - d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2 della legge regionale n. 10/2008;
 - e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
 - f) definire le penali di natura contrattuale che saranno introitate;
 - g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
 - h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale
2. Sono inoltre di competenza dell'Autorità:
- i) l'approvazione dei regolamenti dei servizi;
 - j) la proposta per l'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
 - k) l'emanazione dei criteri per la stesura delle norme regolamentari per gli scarichi che recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/2006
 - l) l'assunzione della titolarità delle concessioni di acqua pubblica di cui all'art. 42 comma 1 del Reg. reg. 41/2001;
 - m) la gestione dei rapporti con i soggetti proprietari della dotazioni patrimoniali destinate alla produzione dei servizi.

Art. 4 - Svolgimento di ulteriori funzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/99, gli Enti partecipanti con decisione unanime possono stabilire di provvedere alla gestione di altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale in maniera associata ai sensi della presente Convenzione, definendo le condizioni e le modalità per l'esercizio delle stesse, nonché la ripartizione degli oneri conseguenti
2. Gli oneri a carico dei soggetti che devolvono funzioni all'Autorità andranno stabiliti come previsto all'art. 5.

Art. 5 - Modalità di esercizio delle funzioni

1. La forma di cooperazione assume le decisioni relative alle funzioni proprie nell'assemblea dei rappresentanti degli enti partecipanti quale sede collegiale di assunzione delle decisioni.
2. Gli enti partecipanti convengono che la partecipazione all'assemblea avvenga sulla base di quote determinate, per un decimo, in ragione del loro numero e, per nove decimi, sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 1° gennaio 2008. Per la Provincia si conviene che la quota sia pari a 100. Il riparto delle quote risulta, quindi, come segue:

<i>Ente</i>	<i>Abitanti</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Provincia di Forlì - Cesena		100,00
Bagno di Romagna	6.134	16,088
Bertinoro	10.267	24,755
Borghi	2.390	8,238
Castrocaro Terme e Terra del Sole	6.504	16,864
Cesena	94.904	202,234

<i>Ente</i>	<i>Abitanti</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
Cesenatico	24.432	54,458
Civitella di Romagna	3.792	11,177
Dovadola	1.709	6,809
Forlì	114.683	243,710
Forlimpopoli	12.749	29,960
Galeata	2.502	8,472
Gambettola	10.099	24,403
Gatteo	8.147	20,310
Longiano	6.551	16,963
Meldola	9.931	24,051
Mercato Sar.	6.711	17,298
Modigliana	4.829	13,352
Montiano	1.657	6,700
Portico e San Benedetto	802	4,908
Predappio	6.440	16,730
Premilcuore	832	4,970
Rocca San Casciano	2.095	7,619
Roncofreddo	3.271	10,085
San Mauro Pascoli	10.626	25,508
Santa Sofia	4.238	12,113
Sarsina	3.682	10,947
Savignano sul Rubicone	16.697	38,238
Sogliano al Rubicone	3.089	9,703
Tredozio	1.309	5,971
Verghereto	1.974	7,365
<i>Totale</i>	383.046	1.000,00

3. Le quote di partecipazione dei Comuni sono aggiornate a seguito della pubblicazione dei censimenti ufficiali della popolazione. Tale modificazione non comporta variazione delle quote assegnate alla Provincia.
4. I Comuni possono partecipare all'assemblea mediante l'Unione di Comuni o la Comunità Montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati; la quota di partecipazione del rappresentante dell'Unione di Comuni o della Comunità Montana viene, in tal caso, calcolata come risultante della somma delle quote di ciascun Comune interessato. In tale caso non partecipano all'assemblea i singoli Comuni.

5. Le decisioni dell'assemblea sono valide se approvate a maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 6 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessioni ordinarie, per l'approvazione dei bilanci preventivi annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché straordinariamente, tutte le volte che un terzo degli Enti partecipanti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Gli Enti partecipanti sono rappresentati dai Presidenti e dai Sindaci, ovvero dagli Assessori all'uopo delegati. Non è ammessa la delega fra Enti.
3. L'assemblea è convocata mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve comunque pervenire agli Enti convenzionati almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza. In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti partecipanti.
4. L'assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli Enti partecipanti la Convenzione.
5. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e le sue votazioni avvengono in modo palese; sono registrate con apposita strumentazione in grado di garantire la conservazione dei contenuti; le registrazioni costituiscono i verbali delle discussioni.
6. Le decisioni dell'assemblea sono espresse attraverso l'assunzione di apposite deliberazioni.

Art. 7 – Soggetto delegato

1. Il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti, ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 10/2008, è il Presidente della Provincia, o Assessore suo delegato.
2. Il Presidente della Provincia
 - a) convoca e presiede l'assemblea,
 - b) nomina, d'intesa con l'ente di provenienza, il Dirigente responsabile del funzionamento dell'Autorità.
3. In caso di assenza o di impedimento, l'assemblea è presieduta dal componente più anziano d'età.

Art. 8 – Ufficio comune

1. Per l'esercizio in forma associata delle funzioni affidate dagli Enti partecipanti, l'Autorità d'ambito si avvale di un Ufficio comune.
2. L'Ufficio opera con personale degli Enti locali partecipanti o delle loro forme associative, che viene distaccato a tempo pieno o parziale. Il costo del personale è integralmente rimborsato all'Ente di appartenenza.
3. L'Ufficio ha sede presso la Provincia di Forlì – Cesena che mette a disposizione i locali.
4. L'Ufficio è diretto da un Dirigente, nominato ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 7, che risponde all'assemblea ed al Presidente della Provincia.
5. Il Dirigente definisce la dotazione organica necessaria per l'esercizio delle funzioni, nel rispetto della normativa regionale vigente, e adotta gli atti necessari per la copertura dei posti vacanti tramite distacco del personale degli enti partecipanti alla Convenzione, in possesso dei requisiti necessari con la piena e uniforme applicazione del CCNL del comparto.

6. L'integrazione del personale dei diversi Enti convenzionati, entro il modello organizzativo e funzionale dell'Ufficio comune, può comportare l'attribuzione di livelli di responsabilità tali da incidere sull'applicazione di istituti normativi e retributivi previsti dal CCNL di comparto; l'eventuale integrazione retributiva grava comunque integralmente sulla tariffa, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 30 comma 4 della L. R. 10/08.
7. Il dirigente può fare ricorso a rapporti professionali esterni qualora occorra integrare per periodi limitati la struttura operativa e non sia possibile impiegare, per indisponibilità degli Enti locali convenzionati, le risorse professionali necessarie a completare l'organico o quando si renda necessario, per periodi o obiettivi determinati, il supporto di risorse ad alto e comprovato contenuto di professionalità. L'eventuale ricorso a rapporti esterni ha carattere temporale strettamente limitato alle necessità indispensabili per l'esercizio puntuale delle funzioni.
8. Il Dirigente ha la responsabilità del buon funzionamento dell'Ufficio comune, ha la responsabilità del personale, esercita autonomi poteri di spesa e di gestione finanziaria, nei limiti e modi stabiliti nel Bilancio annuale di previsione.

Art. 9 – Competenze dell'Ufficio comune

1. All'Ufficio comune sono attribuite, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) la predisposizione dei piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e i programmi di investimento con gradi di priorità differenziati;
 - b) la predisposizione degli atti necessari all'espletamento delle gare di appalto per l'affidamento dei servizi
 - c) la formulazione di proposte di articolazione tariffaria;
 - d) la predisposizione delle proposte dei regolamenti dei servizi;
 - e) il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore, nel rispetto del contratto di affidamento;
 - f) la definizione e l'irrogazione delle sanzioni ai Gestori previste dai contratti di servizio;
 - g) mantenere i rapporti con le organizzazioni locali degli utenti;
 - h) curare i rapporti con la Regione e i soggetti competenti in materia di servizi pubblici locali.

Art. 10 – Bilancio

1. L'Autorità ha un proprio bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della sua gestione; al bilancio di previsione possono essere apportate variazioni dall'assemblea.
2. Le entrate di bilancio sono costituite da un canone che trova di regola copertura nell'ambito delle tariffe dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 10/08 e dall'art. 154 del D.Lgs 152/2006;
3. Gli enti partecipanti possono provvedere al finanziamento di spese non coperte con le modalità di cui al comma precedente in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti.
4. La formazione e gestione degli strumenti finanziari e contabili dell'Autorità si richiama ai principi dell'ordinamento contabile e finanziario contenuti nel Testo Unico dell'Ordinamento delle leggi degli Enti locali.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono trasmessi al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione dei relativi atti di bilancio da parte del soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna.

Art. 11 – Norme transitorie

L'Autorità, a norma dell'art. 32 comma 1 della Legge Regionale 10/ 2008, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Agenzia per i Servizi Pubblici Locali di Forlì - Cesena a partire dal 1 Gennaio 2009. Entro il 30 giugno 2009, l'Autorità assume le decisioni eventualmente necessarie per l'adeguamento degli atti organizzativi e contabili alle norme e agli indirizzi della Regione per la piena attuazione della L. R. 10/08.

Sino al 30 giugno 2009 il Direttore dell'Agenzia svolge le funzioni di responsabile dell'Ufficio comune, ed in particolare provvede a definire le procedure di trasferimento presso gli enti partecipanti la Convenzione del personale già assunto a tempo indeterminato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 3 della Legge Regionale 10/2008 e al distacco del personale necessario per il funzionamento dell'Ufficio comune.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Forlì, 17 dicembre 2008

FIRMA

per la Provincia di Forlì - Cesena

per il Comune di Bagno di Romagna

per il Comune di Bertinoro

per il Comune di Borghi

per il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

per il Comune di Cesena

per il Comune di Cesenatico

per il Comune di Civitella di Romagna

per il Comune di Dovadola

- per il Comune di Forlì
- per il Comune di Forlimpopoli
- per il Comune di Galeata
- per il Comune di Gambettola
- per il Comune di Gatteo
- per il Comune di Longiano
- per il Comune di Meldola
- per il Comune di Mercato Saraceno
- per il Comune di Modigliana
- per il Comune di Montiano
- per il Comune di Portico e S. Benedetto
- per il Comune di Predappio
- per il Comune di Premilcuore
- per il Comune di Rocca S. Casciano
- per il Comune di Roncofreddo
- per il Comune di S. Mauro Pascoli

per il Comune di S. Sofia

per il Comune di Sarsina

per il Comune di Savignano sul Rubicone

per il Comune di Sogliano al Rubicone

per il Comune di Tredozio

per il Comune di Verghereto